



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

*DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO*

DECRETO DIRIGENZIALE N. 488 /DA del

09 DIC. 2025

Oggetto: Rimborso spese legali in favore dell'arch. Calogero Beringheli – già Commissario Straordinario del C..A.S. relativo alla sentenza n. 426/2025 della Corte d'Appello di Messina Sez. Penale.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso:

Che l'art. 39 della L.R. 29.12.1980 n° 145, rubricato "*Patrocinio Legale*" dispone "*Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata la assistenza legale, in ogni stato e grado di giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità*";

Che l'art. 39 sopra citato è stato oggetto di interpretazione autentica da parte del Legislatore Regionale con l'art. 24 della L.R. 30/2000, rubricato "*Patrocinio Legale*" che dispone: "*L'art. 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n° 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità*";

Che l'arch. Calogero Beringheli nato a Caronia il 20.04.1960, CF BRN CGR 60D020 B804V, che ha ricoperto l'incarico Commissario Straordinario del Consorzio per le Autostrade Siciliane per il periodo 12.08.2010 – 04.05.2011, è stato coinvolto nel procedimento penale relativo al sinistro mortale Zingales presso la Corte d'Appello di Messina RGNR 1620/2023. ;

Che il procedimento penale di che trattasi si è concluso con sentenza n. 426/2025 della Corte d'Appello di Messina Sez. Penale che ha confermato l'assoluzione del Dott. Beringheli perché il fatto non sussiste, già disposta in primo grado;

Considerato che la giurisprudenza più recente, Cassazione sez. Lavoro n. 23904 del 19.11.2007, richiamata anche dal Parere n° 13 del 05.04.2013 della Sezione Regionale della Corte dei Conti Abruzzo, ha superato il precedente orientamento restrittivo in base al quale il diritto al rimborso delle spese legali sarebbe dovuto esclusivamente a fronte di una pronuncia di merito, prevedendo il rimborso anche in caso di archiviazione del procedimento adottato dal GUP, fermo restando la verifica dell'assenza di conflitto di interessi;

Ritenuto che nel caso di che trattasi non si configura conflitto di interesse con questo Ente;

Vista la richiesta di rimborso presentata dall'arch. Calogero Beringheli, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 08/10/2025 al n. 25845 con la quale si chiede il rimborso della somma di € 6.207,09, con allegata la fattura n° 45-E del 23/9/2025, dell'Avv. Eugenio Passalacqua, debitamente quietanzata;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma sopra menzionata di € 6.207,09 incluse CPA ed IVA;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTO il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Procedere** al rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale di cui in oggetto e meglio descritto in narrativa, concluso con sentenza di assoluzione della Corte d'Appello di Messina Sez. Penale n. 426/2025;
- **Impegnare** la somma di € **6.207,09** sul capitolo 131 del redigendo bilancio 2025/2027 che presenta adeguata disponibilità ;
- **Liquidare** l'importo di € **6.207,09** in favore dell'arch. Calogero Beringheli nato a Caronia il 20.04.1960, CF BRN CGR 60D020 B804V, Commissario Straordinario di questo Ente tramite bonifico bancario cod. Iban IT69I 01005 04601 000000 006031 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso
Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio